

Penale Sent. Sez. 5 Num. 14380 Anno 2019

Presidente: MORELLI FRANCESCA

Relatore: CALASELICE BARBARA

Data Udienza: 20/12/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D'Anzieri Alessandra nata a Bari il 26/08/1961

avverso l'ordinanza del 24/07/2018 del Tribunale di Potenza in funzione di riesame

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P. Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

udito il difensore, Avv. D. Brunelli, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale.



RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza, in funzione di riesame, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera del 3 luglio 2018, con il quale è stata applicata, nei confronti di Alessandra D'Anzieri, la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 110, 323 e 326, comma 3, cod. pen. di cui ai capi 1 e 2 dell'incolpazione provvisoria.

La tesi di accusa, recepita nelle ordinanze cautelari, è nel senso che la D'Anzieri, quale concorrente nella prova per titoli ed esami per la copertura di un posto come dirigente amministrativo presso l'AS di Matera, tramite l'intercessione in suo favore del Direttore generale dell'Azienda sanitaria di Potenza, Bochicchio, presso Pietro Quinto, Direttore generale Azienda Sanitaria di Matera (indicato come "fedelissimo" del Presidente della Regione Basilicata, Pittella) nonché, tramite il Quinto, presso il Presidente della Commissione esaminatrice - Maria Benedetto - avrebbe ottenuto illegittimamente in anticipo le tracce dei temi per la prova pratica e, comunque, l'attribuzione del secondo posto, così da fruire del cd. scorrimento regionale, onde poter ottenere un posto presso altra Azienda Sanitaria Locale, determinando per la candidata un vantaggio patrimoniale ingiusto, rappresentato dall'assunzione con la qualifica dirigenziale.

2. Avverso l'ordinanza citata ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, tramite il difensore di fiducia, denunciando inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110, 323 e 326, comma 3, cod. pen., nonché vizio di motivazione.

2.1. Sotto il primo aspetto si deduce che non sussistono indizi gravi in ordine al concorso, quale concorrente esterno, nel reato di abuso di ufficio e di utilizzazione di segreto di ufficio.

Pur volendo prescindere dalla ricostruzione degli indizi operata dal Tribunale e dal Giudice per le indagini preliminari (secondo la quale risulterebbe dalle conversazioni captate in ambientale e telefoniche, che la D'Anzieri, come il primo classificato Fruscio, avrebbero fruito, tramite il Quinto, della sponsorizzazione per il concorso in questione, con il *placet* del Governatore della Regione Basilicata Pittella), diversamente da quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, secondo la ricorrente, non è configurabile il concorso del mero beneficiario nel reato di abuso di ufficio.



Trattandosi di reato proprio, il beneficiario può concorrere solo se ha posto in essere una condotta di partecipazione, morale o materiale, con l'autore del reato. Tale concorso non si ravvisa nell'aver raggiunto una certa posizione nella graduatoria o nell'aver conosciuto, in anticipo, l'oggetto della prova, in assenza di condotta istigatrice o di rafforzamento del proposito criminoso, o, ancora di una condotta di agevolazione di una fase dell'*iter criminis*.

2.1.1. Il ricorso richiama giurisprudenza di questa Corte che delinea la condotta del concorrente privato, a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 323 cod. pen., sotto il profilo dell'intesa, delle pressioni dirette a sollecitare e ad influenzare il pubblico ufficiale per il compimento dell'atto illegittimo, tali da averlo determinato alla condotta o da averne rafforzato il proposito. Né si può ritenere, secondo la ricorrente, che il reato di cui all'art. 323 cod. pen. abbia natura necessariamente plurisoggettiva, ribadendo che, comunque, non si rinviene alcuna motivazione sulla condotta materiale ascrivibile alla D'Anzieri.

2.1.2. Quanto al reato di cui all'art. 326 cod. pen., il provvedimento, per la ricorrente, sarebbe privo della indicazione degli elementi da cui possa ricavarci il concorso, mancando la descrizione dell'iniziativa dalla stessa assunta, o di rapporti diretti con i membri della Commissione da parte della candidata ritenuta *sponsorizzata*.

2.2. Sotto il secondo aspetto il provvedimento impugnato, secondo la ricorrente, è privo di motivazione o, comunque, presenta motivazione apparente, quanto all'indicazione della condotta istigatrice tenuta dalla D'Anzieri, nonché circa la descrizione del contributo causale offerto, in concreto, rispetto al reato commesso dai pubblici ufficiali, omettendo, peraltro, di spiegare i rapporti tra la D'Anzieri e il Bochicchio. Ciò anche considerando il contenuto della ordinanza genetica, secondo il ricorso priva, a sua volta, di autonoma valutazione riprendendo, sul punto, il contenuto della richiesta, con la tecnica del cd. *copia e incolla*.

Infine si censura l'omessa valutazione specifica degli argomenti, devoluti in sede di riesame, anche con memoria difensiva prodotta in quella sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione, sicchè l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo esame.



2. Si osserva, in via generale, che va condiviso l'approdo interpretativo al quale è giunta la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha evidenziato come, in materia di provvedimenti *de libertate*, il sindacato del giudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame.

La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici, da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura. E', pertanto, rilevabile in cassazione soltanto la violazione di specifiche norme di legge, la mancanza assoluta o la manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non può riguardare ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze, già esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01, di cui si riprendono le argomentazioni; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01 Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999 - dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 - 01; Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Ciraolo, Rv. 201177).

L'adesione a tale indirizzo comporta che, nella materia in esame, qualora venga impugnato dall'indagato con ricorso per cassazione, il provvedimento del Tribunale con funzione di riesame che abbia, quale contenuto decisionale, la conferma di un'ordinanza cautelare, è improponibile ogni questione che sconfini nella verifica degli indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari che abbiano legittimato, ex art. 273, comma 1, e art. 274 cod. proc. pen., l'adozione della misura, travalicando i limiti del sindacato consentito sulla motivazione della decisione impugnata.

Quindi questa Corte non può sostituirsi a valutazioni, rimesse al Tribunale, ma solo verificare l'adeguatezza della motivazione in rapporto alle deduzioni



difensive e alle acquisizioni probatorie, nonché la sua intrinseca logicità, coerenza oltre che l'assenza di violazioni di legge.

3. Ciò premesso quanto ai limiti del sindacato di questa Corte, si osserva che deve essere accolto il motivo di ricorso che deduce l'assenza assoluta di motivazione circa la gravità indiziaria in relazione ad entrambi i reati contestati nell'incolpazione provvisoria.

3.1. E' appena il caso di rilevare che non si ravvisa la dedotta inosservanza dell'art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., tenuto conto che la critica posta non è dotata del necessario requisito di specificità che deve assistere il motivo di ricorso per cassazione, limitandosi ad una generale censura della tecnica di redazione dell'ordinanza genetica, secondo il cd. copia e incolla.

3.2. Va rilevato che, nel caso al vaglio, il provvedimento impugnato risulta privo dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, risultando l'*iter* argomentativo che ha condotto alla decisione, privo della necessaria valutazione, in quanto carente dell'indicazione degli elementi significativi del concorso del destinatario nel reato di rivelazione di segreto di ufficio e del privato beneficiario, per l'abuso di ufficio, dell'atto illegittimo, anche alla luce delle difese svolte con memoria difensiva, sottoposta all'attenzione del Tribunale con funzione di riesame.

L'ordinanza impugnata, quanto alla valutazione del quadro indiziario a carico dell'indagata, una volta descritta la complessa indagine che ha determinato l'applicazione della misura nei confronti della D'Anzieri, si è limitata a richiamare e trascrivere le pagine da 80 a 85 e da 100 a 102 dell'ordinanza genetica.

Nessuna valutazione delle emergenze acquisite in termini critici è stata compiuta, in relazione anche alle doglianze sviluppate dalla ricorrente con l'istanza di riesame. Invero, dopo la pedissequa trascrizione delle pagine dell'ordinanza cautelare ritenute riferibili alla posizione dell'indagata, il Tribunale con funzione di riesame si è limitato ad evidenziare il ruolo di vertice piramidale del Presidente della Regione Basilicata (Pittella) e tale preminenza del Governatore sarebbe stata riconosciuta anche dai Dirigenti sanitari delle aziende locali di Potenza e Matera Bochicchio e Quinto, *sponsor* dei candidati D'Anzieri e D'Alessandro, dirigenti che avrebbero chiesto ed ottenuto dal Presidente della Regione il benessere per l'esito favorevole, per i loro candidati, del concorso in corso di espletamento, anche attraverso il concorso del Presidente della Commissione esaminatrice e alcuni componenti.



A tali considerazioni prive di un'organica valutazione del quadro indiziario a carico dell'indagata e della disamina anche delle deduzioni dell'indagata stessa, quanto alla configurabilità del concorso nei reati contestati, si aggiunge il mero richiamo, generico e nemmeno argomentato, all'ordinanza genetica quanto alla qualificazione giuridica delle fattispecie in contestazione.

Si osserva, sul punto, che l'ordinanza genetica, richiamata *per relationem*, evidenzia che, rispetto alla D'Anzieri, il D'Alessandro, risultato vincitore del concorso, si sarebbe posto come intermediario e successivo propalatore delle notizie coperte da segreto (tracce d'esame) rivelate alla ricorrente. Inoltre la D'Anzieri viene indicata quale partecipe di accordi, precedenti alla rivelazione, in quanto beneficiaria dell'intercessione, in suo favore, presso il Direttore generale Quinto, da parte del Bochicchio.

3.3. Alcuna valutazione delle emergenze acquisite, in termini critici, è stata compiuta dal Tribunale del riesame, in relazione alle doglianze sviluppate dalla ricorrente con l'istanza di riesame, circa la necessità di espressa motivazione sulla condotta specificamente attribuibile al privato, beneficiario dell'abuso di ufficio e, in questo caso, anche destinatario della rivelazione del segreto di ufficio.

Ai fini del concorso dell'*extraneus* nel reato di rivelazione del segreto di ufficio, va dato atto dell'esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, più rigoroso, secondo il quale è necessario che l'*extraneus* non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione. Tale indirizzo, esclude che sia sufficiente ad integrare il reato, per il soggetto che la riceve, la mera rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto, salvo che il soggetto non qualificato, invece di limitarsi a ricevere la notizia, abbia indotto o istigato ad attuare la rivelazione indebita (Sez. 6, n. 34928 del 17/04/2018, Guglielmo, Rv. 273786 - 01; Sez. 6 sent. n. 35899 del 30/05/2017, Fori, Rv. 270546; Sez. 6 n. 47977 del 18/09/2015, Gatto, Rv. 265752; Sez. 1 n. 27231 del 30/06/2015; Sez. 1 n. 5842 del 17/10/2011, Barranca, Rv. 249357). Nemmeno, peraltro, il provvedimento impugnato ha esposto di aderire a diversa opzione ermeneutica che sostiene la punibilità di colui che abbia ricevuto la notizia. Si tratta di indirizzo relativo al caso dell'estraneo che non abbia direttamente sollecitato la rivelazione dall'agente ed abbia trasmesso a terzi la notizia stessa che abbia conservato il suo carattere segreto (Sez. 6 sent. n. 39428 del 31/03/2015, Berlusconi, Rv. 264782; Sez. 6 sent. n. 42109 del 14/10/2009, Pezzuto, Rv. 245021; Sez. 6, sent. n. 15849 del 26/02/2004, Iervolino, Rv. 229344).

In ogni caso si evidenzia che il provvedimento genetico indica la partecipazione dei due concorrenti non vincitori, Fruscio e D'Anzieri, ad un accordo preliminare, rispetto al quale gli elementi di fatto, a fronte di espressa critica proposta con il gravame, non sono in alcuna parte enucleati nel provvedimento impugnato.

3.4. Ad analoghe considerazioni, circa l'assoluta carenza motivazionale del provvedimento, deve giungersi in relazione al contestato concorso del privato nel reato proprio di abuso di ufficio, tenuto conto dell'indirizzo espresso da questa Corte di legittimità, ai fini della configurabilità del concorso del privato, destinatario dell'ingiusto vantaggio patrimoniale di cui all'art. 323 cod. pen. All'uopo, infatti, è stata reputata necessaria la dimostrazione che questi abbia posto in essere una condotta causalmente rilevante nella realizzazione della fattispecie criminosa, partecipando con comportamenti diretti a determinare o ad istigare il pubblico ufficiale, ovvero accordandosi con quest'ultimo, essendo necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra le parti o altri dati di contorno dimostrino l'intesa col pubblico funzionario o, comunque, eventuali pressioni dirette a sollecitarlo, ovvero a persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo (Sez. 6, n. 33760 del 23/06/2015, Lo Monaco, Rv. 264460 - 01; Sez. 6, n. 37880 del 11/07/2014 Savini, Rv. 260031 - 01; Sez. 6, n. 37531 del 14/06/2007, Serione, Rv. 238029 - 01; Sez. 6, n. 2844 del 01/12/2003 - dep. 2004, Rv. 227260 - 01; Sez. 6, n. 8121 del 29/05/2000, Margini, Rv. 216719 - 01; Sez. 6, n. 2140 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201841 - 01).

4. Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Potenza perché siano colmate le descritte lacune motivazionali.

PQM

annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Potenza.

Così deciso il 20/12/2018

